



COMUNE DI ZOLLINO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Approvato con DCC n.5 del 31.03.2016

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività delle Commissioni Comunali Permanenti, Temporanee o Speciali, stabilendone il numero e le materie di competenza, le funzioni, le norme di funzionamento, la composizione ed il sistema di rappresentanza dei Gruppi consiliari.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, l'attività della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 2 - Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. È già costituita, in seno al Consiglio Comunale, la seguente Commissione Permanente, relativamente alle materie di seguito elencate:
 - a. 1a Commissione: Ambiente e Salute (D.C.C. n. 01 del 29.02.2016);
2. Il Consiglio Comunale, può istituire, sulla base del presente Regolamento e per altre materie da definirsi con apposita deliberazione consiliare, altre Commissioni Permanenti.
3. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire Commissioni Temporanee, su materie ordinarie, con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla scadenza preventivamente individuata. Le modalità di funzionamento di queste, sono le medesime di quanto quivi disciplinato in merito di Commissioni Permanenti.
4. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni Speciali, anche al fine di svolgere indagini nell'ambito degli atti, degli uffici e dei servizi del Comune per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o dipendenti del Comune, con previsione di scioglimento automatico delle stesse a presentazione della relazione conclusiva al Consiglio. Le modalità di funzionamento di queste, sono le medesime di quanto quivi disciplinato in merito di Commissioni Permanenti.

Art. 3 - Composizione, nomina e durata delle Commissioni Consiliari

1. Ciascuna Commissione Consiliare costituita ai sensi del presente Regolamento è composta da cinque membri, ovvero da un numero di membri pari al numero di gruppi consiliari costituiti, se superiore a cinque.
2. Il diritto di assegnazione delle presenze nelle citate Commissioni è determinato, con il seguente metodo:
 - i. un membro per ogni Gruppo Consiliare costituito;
 - ii. i restanti membri ripartiti tra i Gruppi Consiliari in maniera proporzionale agli stessi secondo il criterio del quoziente con i resti più alti;
3. La nomina delle Commissioni permanenti avviene entro due mesi dall'insediamento del Sindaco ed ha validità per l'intera legislatura, salvo il caso di scioglimento di cui all'art. 10 comma 2.
4. L'individuazione dei nominativi avviene per votazione a scrutinio segreto e separata dei membri di ciascun gruppo, i quali possono esprimere un unico nominativo. In caso di parità di voto, ovvero in assenza di preferenze, prevalgono i consiglieri più anziani. Il Sindaco ha diritto di voto, con il gruppo di maggioranza al quale dichiara di aderire, ma non può essere nominato.
5. Successivamente il Consiglio Comunale vota in relazione ai nominativi dei Consiglieri o del Consigliere che ogni Gruppo ha individuato.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

1. Ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, ogni Consigliere, nella Commissione Consiliare Permanente di cui fa parte, è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo presenti che fanno parte della Commissione.
2. La riunione della Commissione è valida con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.
3. Ciascun Consigliere nominato, impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione consiliare cui appartiene, può farsi sostituire da altro consigliere del proprio Gruppo, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente.
4. Le Commissioni deliberano con voto a maggioranza secondo quanto stabilito al comma 1; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola e di proposta, ma non di voto, il Sindaco e gli Assessori Comunali, questi ultimi per le materie di loro competenza.
6. Un Dipendente del Comune designato dal Sindaco svolgerà le funzioni di Segretario e redigerà il verbale delle riunioni.
7. In mancanza di apposite indicazioni da parte del Sindaco ai sensi del precedente comma, il Presidente della Commissione può nominare, di volta in volta, un verbalizzante, scelto tra i membri consiliari.
8. Per la soluzione di problemi tecnici, o al fine di garantire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa, le Commissioni possono avvalersi dell'ausilio e del contributo di soggetti esterni (tecnici, esperti, cittadinanza tutta, ecc.), invitati dal Presidente anche su proposta dei Consiglieri, del Sindaco o degli Assessori competenti per materia. Tali soggetti, qualora formalmente invitati e fatti salvi i casi di sedute segrete, possono partecipare con diritto di parola e di proposta, ma non di voto.
9. I membri delle Commissioni consiliari permanenti possono assumere informazioni dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dagli Assessori, dal Segretario Comunale, dai Responsabili dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente Regolamento e della delibera istitutiva.

Art. 5 - Nomina e attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Le Commissioni eleggono tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che è convocata dal Sindaco.
3. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione sono eletti dalla stessa al suo interno, con separata votazione a scrutinio palese e a maggioranza dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. In caso di Commissioni aventi finalità di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri di minoranza.
5. Ai Presidenti delle Commissioni Comunali sono attribuiti i seguenti compiti:
 - presiedere i lavori della Commissione;
 - predisporre gli ordini del giorno delle riunioni e convocare la Commissione;
 - accertarsi che sia garantita la necessaria pubblicità delle sedute;

- curare i rapporti con altre Commissioni e con il Sindaco al fine del coordinamento dei lavori;
 - curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;
 - invitare soggetti esterni alla Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità;
 - curare che i verbali delle sedute siano trasmessi al Sindaco e al Segretario Comunale;
6. Il Vice Presidente disimpegna le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 6 - Dimissioni, decadenza, sfiducia e surroga

1. Ogni Commissario può dimettersi volontariamente dandone comunicazione scritta al Presidente.
2. I componenti delle Commissioni che, senza comunicazione scritta e preventiva al Presidente o giustificato motivo, e fatta salva la possibilità di sostituzione di cui all'art. 4 comma 2, non partecipino a 3 sedute consecutive, decadono automaticamente.
3. Qualora un Gruppo Consiliare, non si ritenga più rappresentato da un proprio Commissario, può revocare la nomina e designare un sostituto, dandone comunicazione scritta al Sindaco, che provvede ad inserire la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
4. In ogni caso decade il Consigliere che, successivamente alla nomina, ufficialmente abbandoni il Gruppo Consiliare in rappresentanza del quale è stato nominato.
5. In caso di dimissioni, di decadenza o di sfiducia del Commissario, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3. Parimenti il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nel caso in cui un Consigliere Comunale cessa dalla sua carica (per morte, scadenza del mandato, decadenza o dimissioni).
6. I componenti decaduti ai sensi del comma 2 del presente articolo non possono essere rinominati nella medesima Commissione per tutta la durata della legislatura.

Art. 7 - Funzioni delle commissioni consiliari Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a. in sede istruttoria, per svolgere attività conoscitive e preparatorie di future iniziative della Commissione;
 - b. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - c. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
 - d. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.
2. Le Commissioni Permanenti, ferme restando le competenze degli altri Organi dell'Amministrazione svolgono attività preparatoria, consuntiva, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti di competenza del Consiglio Comunale, al fine di favorirne un migliore esercizio delle relative funzioni.
3. Le Commissioni nell'ambito delle materie di propria competenza svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio non vincolante, secondo le modalità di cui all'art. 8.

4. Il Sindaco e la Giunta Comunale possono richiedere alle Commissioni pareri non vincolanti su propri atti o provvedimenti nelle materie di competenza delle stesse.
5. Le Commissioni possono altresì elaborare loro proposte di deliberazioni, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale complessiva del testo con le sole dichiarazioni di voto. Resta inteso che sulle proposte elaborate dalla commissione occorre acquisire i pareri di cui all'art. 43 del D.lgs. 267/2000.
7. Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e di studio.

Art. 8 - Coordinamento delle attività delle commissioni consiliari permanenti

1. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria, consuntiva e redigente, il Sindaco sottopone all'esame preventivo delle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione attinenti le materie proprie delle Commissioni stesse e, quanto ad adozione del relativo atto o provvedimento definitivo, di competenza del Consiglio Comunale. Ove ciò non avvenga, e nel caso non si ravveda il carattere di urgenza di tali proposte, la discussione all'interno del Consiglio Comunale sul punto all'ordine del giorno, può essere rinviata, su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.
2. Il Parere deve essere reso nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.
3. Nel caso di richieste di parere urgente, il Sindaco informa il Presidente della Commissione competente, la quale deve comunicare il parere entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e comunque entro 3 giorni dalla data prestabilita della seduta Consiliare.
4. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Sindaco può trasmettere la stessa alle varie Commissioni come costituite e l'esame della relativa proposta si potrà tenere in seduta congiunta.
5. Salvo che il Sindaco, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione in sede referente o redigente sono fissati in due mesi, prorogabili fino a due volte con votazione del Consiglio a maggioranza.

Art. 9 - Caratteristiche del parere e sua validità

1. Il Parere della Commissioni deve essere reso in forma scritta e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato.
2. Quando il parere non è unanime, possono essere formulate relazioni di maggioranza o di minoranza.
3. Trascorsi i termini di cui al precedente art. 8 senza che la Commissione abbia espresso alcun parere, il Consiglio delibera sulla proposta prescindendo dallo stesso.
4. In ogni caso il Consiglio Comunale, con votazione all'unanimità, può decidere di deliberare su una proposta anche in mancanza del parere obbligatorio della Commissione.

Art. 10 - Convocazione delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai membri, almeno 2 giorni prima della seduta. Tale termine è ridotto a 24 ore in caso di riconosciuta urgenza. Copia dell'avviso è trasmesso per conoscenza al Sindaco, all'Assessore competente e al Segretario Comunale.
3. Ogni membro consigliere della commissione può proporre la convocazione della Commissione e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della commissione stessa in modo formale e previo rispetto del termine di cui al secondo comma.

Art. 11 - Mutamento delle competenze delle Commissioni e Scioglimento.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento in merito alla durata e scioglimento delle Commissioni Temporanee o Speciali quando istituite, il Consiglio Comunale può determinare l'integrazione delle competenze proprie di una Commissione Permanente già istituita, eventualmente aggiungendo, eliminando o variando gli specifici settori di competenza.
2. Ugualmente, qualora ne ravvisi l'opportunità, può procedere allo scioglimento delle Commissioni Permanenti.

Art. 12 - Pubblicità delle sedute

1. Le adunanze delle Commissioni Consiliari sono aperte al pubblico, salvo il caso in cui si tratti di questioni concernenti persone ben identificate o identificabili.
2. La seduta può essere tenuta segretamente per un determinato argomento anche quando la pubblicità della seduta può arrecare grave nocimento agli interessi del Comune; la segretezza della seduta è stabilita dal Presidente, su proposta motivata di un singolo Consigliere o del Sindaco, e previa deliberazione a maggioranza.
3. Le convocazioni delle sedute sono pubblicate sull'albo pretorio online del Comune.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente della Commissione, sentito il Sindaco, può disporre le riprese audio e video delle sedute non segrete, e la relativa diffusione integrale a mezzo web. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente "Regolamento comunale per le riprese audio e video del consiglio comunale" .

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco e dai Capigruppo di tutti i Gruppi Consiliari costituiti. In mancanza del Presidente del Consiglio Comunale la presidenza spetta al Sindaco.
2. La Conferenza dei Capigruppo:
 - a. collabora con la Presidenza nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale, e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale;
 - b. esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti e da deliberazioni del Consiglio Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa demandato dal Consiglio;
 - c. collabora con la Presidenza per la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

- d. svolge attività consuntive su richiesta del Sindaco o della Giunta.
3. La conferenza è convocata dalla Presidenza, di sua iniziativa, o su richiesta dei Capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
 4. Il Presidente convoca la Conferenza con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai membri, almeno 24 ore prima della seduta. La Conferenza dei Capigruppo può anche essere convocata informalmente e con termini inferiori con il consenso di tutti i suoi membri.
 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Capogruppo ogni Gruppo può designare con atto scritto un sostituto per partecipare alle sedute della conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco può essere sostituito dal Vicesindaco o da altro componente della Giunta appositamente delegato.
 6. Per le modalità di funzionamento si applicano, qualora compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari Permanenti all'art. 4 del presente Regolamento.
 7. I lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dalla Presidenza e dal Segretario dell'adunanza, ed è approvato al termine della seduta o in un'altra seduta che si svolga entro i 30 giorni successivi.
 8. In relazione alle materie che non rientrano nella competenza delle Commissioni costituite di cui al presente Regolamento, il Sindaco o il Consiglio Comunale possono investire la conferenza dei Capigruppo per la trattazione delle stesse con i poteri e modalità di cui al presente articolo.

Art. 14 - Modifica al Regolamento

1. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento avrà luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Eventuali precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento su funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La nomina dei membri delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 2 comma 1 avviene entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore nel momento in cui diverrà esecutiva la relativa delibera consiliare di approvazione.